




COMMITTENTE	  <p>SCARAMUZZA FABRIZIO SRL Strada San Giuseppe, 24/A • 43039 Subbiondo (PR) tel. 0524.53.35.54 • fax 0524.52.74.38 www.scaramuzzasrl.it • info@scaramuzzasrl.it Cap. Soc. € 1.000.000,00 Int. Vers. • R.E.A. PR 177949 P.IVA, Cod. Fisc., Iscr. Reg. Imprese PR: 01779250347</p>  <p>SCARAMUZZA FABRIZIO S.r.l. calcestruzzi prefabbricati & costruzioni generali</p>	

UBICAZIONE	Provincia di Parma	
	Comune di Fontevivo	
OGGETTO	Nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in loc. Castelguelfo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)	
FASE	<i>Autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianto recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006</i> STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	


Geom. VALERIO CARAFFINI Via Garibaldi, 17 - 43017 San Secondo (PR) Tel. 0521872269 fax 0521371568 Mail: valeriocaraffini@gmail.com

PROGETTISTA: geom. Valerio Caraffini COLLABORATORI: arch. Pierfrancesco Rainieri	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--


Consulenza in materia di gestione rifiuti Via G. Zanardelli, 9 43126 - Parma Tel. 0521.941189 Tel. 0521.944379 Mail: info@rifiuti-ambiente.it

PROGETTISTI: Angelo Corradi, dott.ssa Sara Landi	
------------------------------------------------------------	--

 <p>AMBITER s.r.l. società di ingegneria ambientale</p>
Via Nicolodi, 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

PROGETTISTI: dott. Giorgio Neri, Ing. Michele Neri COLLABORATORI: dott. Davide Gerevini, dott.ssa Benedetta Rebecchi ing. Lorenzo Bernini (I.S.I. Ingegneria e Ambiente) arch. Guido Bonatti	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

ELABORATO	DESCRIZIONE	TIPO
E.6	Allegato 1: Variante Urbanistica	
		SCALA
		REVISIONE
		01/2023

f_emiro.Giunta - Prot. 03/03/2023.0205530.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da SCARAMUZZA MARTIA, GEREVINI DAVIDE

INDICE

1. PARTE 1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA	2
1.1 INTRODUZIONE	2
1.2 MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE	3
1.3 ASPETTI PROCEDURALI.....	4
1.4 MODIFICHE PREVISTE.....	6
1.4.1 Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)	6
1.5 CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONSUMO DI SUOLO.....	6
2. PARTE 2: MODIFICHE NORMATIVE	7
3. PARTE 3: MODIFICHE CARTOGRAFICHE	10

1. PARTE 1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.1 INTRODUZIONE

Il progetto di “Nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in loc. Castelguelfo (Comune di Fontevivo - PR)” prevede, in corrispondenza di un’area già edificata e del relativo piazzale attualmente non utilizzati e in cui in precedenza era presente un’attività di produzione di prefabbricati, la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti.

Come descritto più dettagliatamente nello Studio di Impatto Ambientale (SIA), sebbene il progetto rientri nella categoria di opere da sottoporre a procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., si è ritenuto tuttavia opportuno attivare la procedura V.I.A. ai sensi dell’art.4, comma 2, della LR n.4/2018 e s.m.i. per permettere una valutazione più appropriata degli impatti ambientali dell’opera e per accorpare nella omnicomprensiva procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) tutti gli aspetti autorizzativi che è necessario affrontare per poter realizzare l’intervento; infatti, ai sensi dell’art.20, comma 2 della L.R. 4/2018 e s.m.i., “[...] *il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita*”.

Dal punto di vista urbanistico l’area di progetto è individuata come “*Territorio urbanizzato*” e “*Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale*” dal PSC e ulteriormente specificata come “*Sub ambiti delle attività industriali*” dal RUE (Figura 1.1.1).




Figura 1.1.1 – Estratto del RUE vigente del Comune di Fontevivo con l'indicazione dell'area di progetto in rosso (fuori scala).

1.2 MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE

Il Comune di Fontevivo è dotato dell'intera strumentazione urbanistica prevista dalla LR n.20/2000 e s.m.i.:

- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.): approvato con deliberazione C.C. n.56 del 20/12/2012;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.): originariamente approvato con deliberazione C.C. n.56 del 20/12/2012 e successivamente diverse volte variato;

- Piano Operativo Comunale (P.O.C.): approvato con deliberazione C.C. n.31 del 26/7/2017 e successivamente oggetto di diverse varianti specifiche.

L'area di progetto, essendo inclusa nel Territorio urbanizzato, è regolamentata dal PSC e, più nel dettaglio, dal RUE, che specifica gli usi ammessi, i parametri edilizi di riferimento e gli interventi edilizi ammessi.

Per quanto riguarda gli usi ammessi, come più diffusamente illustrato nel Quadro di Riferimento Programmatico del SIA, l'art.180 delle NTA del RUE vigente per i "Sub ambiti delle attività industriali" all'interno dei quali è individuata l'area di progetto prevede:

- UP1 Attività manifatturiere industriali (diverse da quelle comprese negli usi UP3, UP4, UP5, UP6);
- UP3 Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero;
- UP6 Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica;
- UA1 Residenza nella misura di 1 alloggio di SLU max = 150 mq per il proprietario dell'attività o per l'addetto alla vigilanza.

Gli usi previsti dal Titolo IV "Destinazioni d'uso" delle NTA del RUE, in realtà, non esplicitano le attività di recupero rifiuti e quindi nel caso specifico, considerando che l'impianto in progetto svolgerà attività (produttiva) di recupero rifiuti, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi o fraintendimenti, si ritiene comunque opportuno proporre un'integrazione all'art.180 delle NTA del RUE che espliciti l'ammissibilità di impianti o attività di recupero di rifiuti all'interno della specifica area di progetto oggetto della presente procedura di PAUR.

Come meglio illustrato nel successivo paragrafo § 1.4, la proposta di modifica riguarda, pertanto, il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), esplicitando, all'interno dell'area di progetto, l'ammissibilità di impianti o attività di gestione rifiuti.

1.3 ASPETTI PROCEDURALI

Dal punto di vista procedurale, innanzi tutto, il D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. specifica, all'art.208 comma 6, che "l'approvazione [del progetto] sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

Inoltre, la LR n.4/2018 e s.m.i., all'art.21, prevede che:

- comma 1: "ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:
 - a) opere pubbliche o di pubblica utilità"

[l'art.177, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. specifica che “la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”];

- comma 2: “il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat) [...] positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito; [...] in tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale; in tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa [...] la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi”;
- comma 3: “il provvedimento autorizzatorio unico relativo ai progetti di cui agli articoli 208 del decreto legislativo n.152 del 2006 [...] costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n.241 del 1990”.

La presente Variante al R.U.E. del Comune di Fontevivo, pertanto, è effettuata ai sensi dell'art.208, comma 6, del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art.21 della LR n.4/2018 e s.m.i. Il presente documento, con particolare riferimento alle successive Parte 2 e Parte 3, rappresenta, quindi, lo specifico elaborato in cui sono riportati i contenuti della Variante urbanistica (rispettivamente di tipo normativo e di tipo cartografico), mentre i contenuti del Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. della Variante stessa sono contenuti nel SIA.

Infine, in relazione ai rapporti con la LR n.24/2017 e s.m.i. e, in particolare, con il cosiddetto “secondo periodo transitorio” previsto dalla legge stessa, la DGR n.1956/2021 specifica che “per tutte le opere pubbliche e gli insediamenti produttivi soggetti a VIA le medesime opportunità localizzative in variante sono ammesse dall'art.21, della L.R. n. 4 del 2018”. Inoltre, la medesima DGR esplicita chiaramente che “i procedimenti unici [...] costituiscono procedimenti speciali che comportano, tra l'altro, l'effetto di localizzazione dei progetti approvati, in variante alla pianificazione urbanistica vigente” e che “in ragione dell'interesse pubblico che la legge riconosce alla realizzazione delle opere o interventi che ne sono oggetto, i procedimenti speciali [...] costituiscono dunque un'eccezione alle ordinarie modalità di programmazione territoriale e urbanistica delle trasformazioni del suolo. Non si può dubitare, pertanto, che questi procedimenti speciali possano continuare ad essere approvati in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, anche dopo la scadenza della prima fase del periodo transitorio, in quanto gli stessi seguono un proprio iter approvativo autonomo rispetto a quello ordinario previsto per i piani e le relative varianti e producono comunque l'effetto di variare le previsioni urbanistiche vigenti indipendentemente da ogni considerazione della legge regionale che ne ha previsto l'approvazione (L.R. n. 47/1978, L.R. n. 20/2000 o L.R. 24/2017)”.

1.4 MODIFICHE PREVISTE

1.4.1 Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)

Alla luce di quanto espresso nei precedenti paragrafi, si rende opportuna la Variante al R.U.E. per l'area di progetto con l'esplicitazione, fra le attività ammesse, del recupero di rifiuti.

A tal fine si propone l'introduzione di un nuovo articolo delle NTA del RUE dedicato alla regolamentazione della nuova funzione *“UP7: Attività di lavorazione, trasformazione e recupero inerti”* e la modifica all'art.180 *“Sub-ambiti delle attività industriali (SAI)”*, introducendo la funzione sopracitata con specifico riferimento all'area di progetto.

Tale variante comporta, pertanto, le seguenti modifiche:

- Normative:
 - Introduzione del nuovo articolo 84 bis *“UP7 Attività di lavorazione, trasformazione e recupero inerti”* alle NTA del R.U.E.;
 - Integrazione al comma 2 e introduzione del nuovo comma 4 dell'art.180 delle N.T.A. del R.U.E.;
- Cartografiche:
 - Nessuna modifica necessaria.

1.5 CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONSUMO DI SUOLO

La presente Variante prevede l'esplicitazione della possibilità di insediare impianti o attività di gestione rifiuti all'interno dell'apposita area individuata come *“Area per impianti o attività di recupero rifiuti”* e oggetto della presente Variante.

Tale area, oggi non utilizzata, risulta già essere inclusa nel Territorio urbanizzato dalla Tavola PSC1 *“Classificazione del territorio comunale”* del PSC e, pertanto, la presente Variante non determina alcun consumo di suolo ed anzi, al contrario, persegue uno dei principali obiettivi della LR n.24/2017 e s.m.i. della rigenerazione di aree degradate e dismesse.

2. PARTE 2: MODIFICHE NORMATIVE

- Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.): introduzione del nuovo articolo 84 bis “UP7 Attività di lavorazione, trasformazione e recupero inerti” (in rosso le modifiche proposte);
- Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.): integrazioni all’art.180 (in rosso le modifiche proposte).

Art. 84 bis UP7 Attività di lavorazione, trasformazione e recupero inerti

1. DESCRIZIONE

Gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze di un'attività produttiva industriale, nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo, quali stoccaggio, lavorazione e recupero di rifiuti prevalentemente inerti riconducibili in massima parte ad attività di costruzione e demolizione e/o di inerti in genere, nonché altre attività di messa in riserva di rifiuti connessi con l'attività edilizia.

2. DOTAZIONI MINIME RICHIESTE

per nuova costruzione, per ristrutturazione edilizia o per cambio di destinazione d'uso

parcheggi pubblici

5% di SF

parcheggi privati

30% di SLU

Art. 180 Sub-ambiti delle attività industriali (SAI)

1. I sub-ambiti delle attività industriali esistenti comprendono parti del territorio urbanizzato con presenza di attività produttive classificate industriali, caratterizzate generalmente dalla presenza di singoli insediamenti di rilevanti dimensioni. Per industriali si intendono quelle attività di produzione di beni di interesse economico con criterio massivo (rispetto al quale si distingue dall'artigianato) e che esercitano un'attività di trasformazione delle materie prime in semilavorati o prodotti finiti.

2. Usi ammessi	
senza limitazioni	UP1 Attività manifatturiere industriali (diverse da quelle comprese negli usi UP3, UP4, UP5, UP6) UP3 Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero UP6 Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica. UP7 Attività di lavorazione, trasformazione e recupero inerti. (limitatamente a quanto approvato con DCC n. del.....);
regolati	UA1 Residenza nella misura di 1 alloggio di SLU max = 150 mq per il proprietario dell'attività o per l'addetto alla vigilanza e nel rispetto delle seguenti caratteristiche e condizioni: a) la superficie lorda destinata ad uso abitativo non potrà superare il 25% della superficie lorda totale effettivamente realizzata; b) le unità abitative fino a mq 70 sono considerate come servizi di sorveglianza e, quindi, come superfici produttive ai fini degli oneri di concessione; c) le unità abitative superiori a mq 70 sono considerate, sempre ai fini degli oneri di concessione, per intero come destinazioni residenziali.
3. Parametri edilizi e urbanistici	UF = 0,60 m ² /m ² Hm = 12,50 m (per gli edifici che ospitano attrezzature tecnologiche Hm non è fissata e deve essere determinata in relazione al ciclo produttivo dell'attività insediata e/o in relazioni ad attività particolari che richiedono altezze interne specifiche per la movimentazione merci) DC = 5 m DE = 10 m l _{vl} = 0,5 m/m SQ = 55% IP = 20% AC = 10%
4. Interventi edilizi ammessi	Tutti

3. L'alloggio consentito è considerato come servizio di sorveglianza e, quindi, come superficie della funzione produttiva ai fini del calcolo del contributo del costo di costruzione.

4. L'attività UP7 è consentita esclusivamente nell'area in località Castelguelfo attualmente individuata con le particelle catastali nn. 216, 270, 271, 443, e 451 del Foglio n. 25.

3. PARTE 3: MODIFICHE CARTOGRAFICHE

- Nessuna modifica necessaria.